

Semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

L'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), prevede che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 non sono applicate al contribuente le sanzioni previste qualora emetta la fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal Decreto:

Rottamazione-Ter;

Stralcio dei debiti fino 1000 euro;

Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;

Fatturazione elettronica;

Semplificazione per emissione fatture;

Processo tributario telematico.

Avvio della E-fattura obbligatoria con sanzioni ridotte



**LA MANOVRA
2019**

**Avvio della *E-fattura* obbligatoria
con sanzioni ridotte**

Confermata dal decreto fiscale di accompagnamento, approvato 15 ottobre 2018 dal Governo, **l'inapplicabilità, per il «*primo semestre del periodo d'imposta 2019*», delle sanzioni «se la fattura è emessa ... entro il termine di effettuazione della**

liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100»; in pratica entro il termine di liquidazione dell'imposta periodica in cui è avvenuta l'effettuazione dell'operazione. Questo è quanto emerge dalle prime bozze del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019. Al riguardo nella relazione illustrativa, anch'essa in bozza, si chiarisce che al fine di "non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici – volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – la norma attenua, per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019**, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente. In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso".

Naturalmente, le misure sopra esaminate dovranno essere confermate nel testo del decreto legge che sarà pubblicato in *Gazzetta ufficiale*.

Aggiornata la guida Ae alla fatturazione elettronica

Aggiornato il vademecum dell'Agenzia delle entrate che fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il "postino" che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall'Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l'app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Fatture e corrispettivi – Aggiornate le specifiche tecniche (3 ottobre 2018)

Si tratta dell'aggiornamento del documento delle specifiche tecniche e della rappresentazione tabellare della fattura semplificata, in italiano e in inglese, per introdurre un nuovo controllo per le fatture semplificate al fine di

verificare che l'importo totale non ecceda, per questa tipologia di fatture, il limite previsto dall'art. 21 bis del DPR 633/72 (100 euro). Il relativo codice di errore è 00460 (pag. 141)

La fatturazione elettronica è un processo simmetrico che riguarda cliente e fornitore

“E opportuno evidenziare che quello della fatturazione elettronica è un processo “simmetrico” che vincola non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura. Per tale ragione, qualora si prevedesse di intervenire normativamente per limitare l'obbligo a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta – se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo nonché trattare alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.”.

È quanto afferma il neo Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore nell'audizione del 3 ottobre 2018, presso la Camera dei deputati – VI Commissione finanze, riguardo l'obbligo generalizzato della E-fattura.

E-fattura: diffusa la guida e video-tutorial



In vista della **partenza del 1° gennaio 2019**, quando l'uso della fatturazione elettronica **diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia** (tranne poche eccezioni), l'Agenzia delle Entrate fornisce un *kit* di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. All'interno della [sezione tematica](#) dedicata del sito *internet* delle Entrate il contribuente troverà anche la [nuova guida](#), che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il *link* diretto a due video-tutorial, disponibili sul [canale Youtube](#) dell'Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul QR-Code.

In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

In una guida quel che c'è da sapere

Pensato con un taglio pratico "pronto all'uso", *il vademecum* pubblicato spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell'obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il "postino" che si occupa di far viaggiare le e-fatture. Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi

a punto dall'Agenzia per gli operatori: la [procedura web](#), il [software](#) scaricabile su pc e l'[app Fatturae](#), scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Due video-tutorial sulla e-fattura

Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice [video-tutorial](#), ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell'Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos'è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il [secondo video-tutorial](#), che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale "Fatture e corrispettivi". Entrambi i video sono stati realizzati internamente a costo zero.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019

Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*). Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel "*regime di vantaggio*" (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e quelli che rientrano nel "*regime forfettario*" (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i "piccoli produttori agricoli", esonerati dall'emissione di fatture già prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. (Così, comunicato stampa Agenzie delle entrate del 27 settembre 2018)

I link:

[L'Area tematica](#) sul sito dell'Agenzia

[La fattura elettronica](#) (video)

[Il QR Code](#) (video)

[La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate](#) (guida)

Tax free shopping. Dal 1° settembre obbligo di fatturazione elettronica



In base a quanto previsto dall'art. 4-*bis* del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato [dall'art. 1, comma 1088, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), **dal 1° settembre 2018** entra in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le vendite *tax free* ai viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi *extra* UE. Chi vuole usufruire del rimborso/sgravio dell'IVA deve pertanto assicurarsi che il punto vendita emetta fattura elettronica.

Tutte le informazioni utili nel sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo il *link*: <https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0>

E-fattura. Le risposte ai quesiti su ambito di applicazione, emissione, scarto e conservazione

Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica.

Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l'emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione.

Rinvio al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per

autotrazione. La relazione illustrativa del D.L. 79/2018



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 542

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TUNINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, recante
proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione
elettronica per le cessioni di carburante

“Attesa l'imminente entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative agli obblighi documentali richiesti per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione e tenuto conto delle difficoltà tecniche e operative manifestate dagli operatori, l'articolo 1, comma 1, **lettera a)**, **rinvia al 1° gennaio 2019** l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tali operazioni.

Secondo quanto previsto dalla successiva **lettera b)**, **fino al 31 dicembre 2018**, le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti stradali di distribuzione **continuano ad essere documentate secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444**, e secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e relativo decreto di attuazione”. Questa la laconica relazione illustrativa del [decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79](#), recante: «*Proroga del*

termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018

E-fattura, criticità e proposte CNDCEC



Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato oggi, lunedì 2 luglio 2018, il documento *“La fatturazione elettronica: elementi di comparazione con gli ordinamenti degli altri paesi, criticità da ponderare e proposte da considerare per la fluidità del processo”*.

Lo studio, in vista dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica alle transazioni tra privati a decorrere dal 1° gennaio 2019, svolge un'analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati *partner* dell'Unione europea e dei principali Paesi extra-UE. Alla luce degli elementi di comparazione offerti, il documento esamina i rischi e le opportunità che la generalizzazione dell'obbligo potrà determinare per la Professione del Commercialista e per il sistema Paese nel suo complesso.

Dopo aver segnalato le principali criticità che l'attuale impianto normativo ancora presenta, il documento si chiude con il richiamo alle proposte che il CNDCEC ha formulato nelle competenti sedi istituzionali per una più agevole e condivisa diffusione della fatturazione elettronica nel nostro Paese.

Il documento completo è disponibile online sul sito della

E-fattura, pronta l'App gratuita dell'Agenzia delle Entrate



Pronto il *kit* di servizi realizzati dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il *partner* tecnologico Sogei, per agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica, come previsto dalla [legge di Bilancio 2018 \(Legge 205/2017\)](#). È infatti da oggi disponibile l'App "FATTURAE", con la quale è possibile predisporre e trasmettere le *e-fatture* in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite [QR-Code](#), le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. La funzionalità che consente di acquisire il [QR-Code](#) del cliente sarà da domani operativa anche sulla procedura web di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI). Da lunedì 2 luglio sarà disponibile anche il pacchetto *software* da scaricare sul pc per predisporre le *e-fatture* anche se non si è connessi a *internet*. Si ricorda, che in base alle modifiche previste dal [D.L. n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018](#), viene rinviata al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. **Resta comunque ferma la possibilità di emettere, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica per gli**

operatori del settore che intendano adottare da subito questa modalità.

Pronti i servizi dedicati

L'app "*FATTURAE*" consente ai titolari di partita IVA in possesso delle credenziali *Entratel*, *Fisconline* o *Spid* di predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. In particolare, attraverso una procedura guidata, l'app aiuta l'utente a predisporre una fattura ordinaria o semplificata tra privati o una fattura verso la Pa. Per agevolare il più possibile l'operatività nei casi di cessione di carburante, consente inoltre di scegliere un modello di fattura *ad hoc*. L'app è già disponibile negli store in ambiente Android e lo sarà a breve anche per iOS. Gli utenti, per predisporre e inviare le fatture elettroniche, possono anche utilizzare la piattaforma web "[*Fatture e Corrispettivi*](#)" che consente di inviare, ricevere (tramite SdI) e conservare – previa sottoscrizione di apposito accordo *online* – le fatture elettroniche con le nuove regole tecniche, oltre che di acquisire il *QR-Code* del cliente. L'Agenzia mette inoltre a disposizione un pacchetto *software* da installare sul proprio computer per predisporre le *e-fatture* in modalità *offline*: una soluzione pensata per coloro che non hanno una connessione stabile o continua a *internet*. È infine possibile accedere – personalmente o tramite un intermediario delegato – al servizio disponibile sul portale "[*Fatture e corrispettivi*](#)" per registrare l'indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche (Pec o "codice destinatario").

Un video-tutorial spiega i vantaggi del QR-Code

Un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell'Agenzia delle Entrate, spiega passo passo come fare per ottenere il proprio QR-Code e i vantaggi legati a questo nuovo strumento. Il codice a barre bidimensionale, infatti, è una sorta di "*biglietto da visita digitale*" che

serve ad agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche e a rendere più veloce e sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cessionario/committente. Il codice può essere generato direttamente dal titolare della partita IVA oppure da un suo intermediario delegato. Per ottenerlo, in formato immagine o pdf, bisogna accedere al Cassetto fiscale o al portale "[*Fatture e corrispettivi*](#)" utilizzando le credenziali Spid, quelle dei servizi Entratel/Fisconline o la Carta nazionale dei servizi (Cns). (Così, comunicato stampa, 29 giugno 2018)

Prassi e normativa

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018,](#) recante: «Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018:](#) OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione *con esclusione di altri motori o altri usi*. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l'emissione e la gestione della e-

fattura

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018](#), recante: «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Il testo del decreto legge
D.L. 79/2018 che prevede la
proroga degli obblighi di
fatturazione elettronica per
le cessioni di carburante per**

autotrazione



E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. Per questi soggetti l'obbligo della *e-fattura* scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera *b*) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: «*Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.*».

In *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»,

E-fattura per le cessioni di carburante per autotrazione. Obbligo dal 2019



Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 27 giugno 2018, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

In particolare, il provvedimento **rinvia al 1° gennaio 2019** l'entrata in vigore dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali

di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Prassi e normativa

I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018](#):OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione *con esclusione di altri motori o altri usi*. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l'emissione e la gestione della e-fattura

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018](#), recante: «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018

su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

[Link al testo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018](#), recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code. Ecco come utilizzare i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2018](#)

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari all'utilizzo dei servizi a supporto

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018](#): «Conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura, al via pre-

registrazione e QR-Code

Online da domani il servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I due servizi sono stati realizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente).

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari al utilizzo dei servizi a supporto

Pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. Le istruzioni sono contenute in un provvedimento del 13 giugno 2018) dal direttore dell’Agenzia. Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura.

E-fattura. Fissate le regole tecniche per l'emissione e la gestione. Per la cessione di carburanti e subappalti Pa in circolare i primi chiarimenti

Pronte le regole per la fatturazione elettronica tra privati. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l'applicazione dell'e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2508), partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Fatturazione elettronica per

farmaci nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale: i chiarimenti per la compilazione

Con circolare n. 2 del 1° febbraio 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute forniti i primi chiarimenti operativi per l'applicazione della disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2017. In particolare, il documento di prassi si occupa della compilazione dei campi previsti dal tracciato della fattura elettronica, al fine di evitare criticità nell'invio del documento elettronico e nel successivo pagamento dei corrispettivi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Spesa farmaceutica, pronto il decreto ministeriale sulle fatture elettroniche

È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 20 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, in materia di fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, che consentirà il monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica.

Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C'è tempo fino al 31 marzo per esercitare l'opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Fatturazione elettronica: le regole per la trasmissione

opzionale dei dati delle fatture

Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. Il provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016, stabilisce che l'opzione può essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e che l'opzione ha effetto per l'anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

I contribuenti che esercitano questa opzione (introdotta dal D.Lgs. n. 127/2015) accedono ad alcune semplificazioni rilevanti.

Disponibile il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Da oggi (1° luglio 2016) pronta all'uso la prima versione dell'applicazione web gratuita con la quale da oggi i contribuenti con partita IVA possono generare, trasmettere e

conservare le fatture elettroniche (D.Lgs. n. 127/2015 – in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1149).

Il servizio, realizzato dalle Entrate con la collaborazione del partner tecnologico del Mef, Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati (B2B), sia per quelle rivolte alla Pubblica Amministrazione. Alla web application, raggiungibile dal sito delle Entrate si può accedere utilizzando le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici dell'Agenzia, di Spid e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).